

# **1 - Procedure interne ai sensi del D.M. n. 644/2012 – Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.)**

## **1.1 - Premessa**

L'art. 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 rubricato, "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento". Detta commissione "non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis.

In particolare nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi."

Da ultimo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario (TUB) – che da attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Il presente documento formalizza pertanto le procedure interne volte a determinare i casi di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce ed i relativi Costi.

Nella valutazione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale si avvalgono delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la funzione di Compliance ha effettuato un'analisi volta a verificare la conformità formale e sostanziale delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;
- la funzione Organizzazione ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca, nonché la messa in opera delle soluzioni procedurali e la pronta diffusione dei riferimenti necessari ad una corretta operatività.

## 1.2 - Caratteristiche della C.I.V.

---

Il Decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) nei seguenti termini:

- a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando:
- i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
  - ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

## 1.3 - Criteri applicativi

---

In caso di utilizzo da parte del Correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge una attività istruttoria urgente volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito.

Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento quali:

- pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;
- esecuzione bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze;
- pagamento di deleghe fiscali;
- prelevamento contanti allo sportello e richieste di emissione assegni circolari;
- acquisto di strumenti finanziari;
- ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale pertanto non lo può rifiutare.

Tra i seguenti casi rientrano operazioni quali ad esempio:

- addebito insoluti;
- addebiti successivi a prelievi ATM;

- addebiti successivi a pagamenti POS;
- addebiti per utilizzo Carte di Credito ed altri strumenti di pagamento con rischio a carico banca.

Indipendentemente dall'effettuazione di una attività istruttoria la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario, quindi operazioni quali:

- addebito delle competenze;
- pagamento rata mutuo.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti - il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

## **1.4 - Determinazione costi dell'istruttoria veloce**

---

Principale obiettivo della fase di istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'istruttoria ordinaria è inoltre finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su un'adeguata remunerazione del rischio assunto.

L'iter istruttorio ordinario può essere schematizzato in cinque attività prevalenti (analisi preliminare, acquisizione della documentazione e delle informazioni, valutazione della controparte, acquisizione e valutazione delle garanzie, formalizzazione della relazione tecnica).

L'organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali. Questa materia viene disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e alle competenze operative delle unità delegate.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto - limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, raccogliendo informazioni dal cliente e procedendo alla consultazione di basi informative pubbliche (archivi camerali, visure protesti, visure ipo-catastali, centrali rischi) ed interne (sistema informativo gestionale e direzionale) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese sostenute per le interrogazioni e la gestione dei sistemi informativi e banche dati utilizzate, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze.

In particolare la quantificazione del tempo lavoro dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione ed i relativi costi valorizzati in euro risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati, preventivamente autorizzati alla concessione degli stessi, secondo quanto codificato nel Regolamento del Credito vigente.

## **1.5 - Determinazione C.I.V. consumatori**

---

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

in base alle deleghe previste dal Regolamento del Credito vigente gli sconfinamenti riferiti a clientela qualificata come "consumatore" sono autorizzati prevalentemente dal Preposto di Filiale; la valutazione istruttoria per le posizioni della specie, sulla base delle dichiarazioni rese dal personale dipendente e dall'analisi dei processi interni, viene mediamente definita in un lasso di tempo indicativamente di 25 minuti;

il personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, mediamente appartiene, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadri Direttivi 1° livello, che prevede un costo orario pari ad €. 27;

a supporto della fase valutativa vengono di norma sviluppate le seguenti attività:

interrogazione della posizione sul sistema informativo aziendale,

analisi della movimentazione del rapporto,

analisi del cruscotto cliente sul sistema direzionale,

interrogazione delle note di delibera relative agli affidamenti concessi,

interrogazione banche dati orientate al monitoraggio del rischio di credito,

interrogazione della centrale rischi,

approfondimento con il cliente delle motivazioni che hanno portato allo sconfinamento.

In relazione a quanto sopra, tenuto conto del tempo mediamente impiegato, dei ruoli delle persone coinvolte e dei costi indiretti sostenuti per garantire l'aggiornamento dei sistemi informativi e delle banche dati utilizzate, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in €. 20,00.

## **1.6 - Determinazione C.I.V. non consumatori**

---

L'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "NON consumatore" risulta maggiormente dettagliata, in ragione della complessità organizzativa della controparte professionale.

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

in base alle deleghe previste dal Regolamento del Credito vigente l'attività di autorizzazione degli sconfinamenti riferiti a clientela qualificata come "non consumatore" coinvolge diversi ruoli aziendali: Preposto di Filiale, Responsabile Ufficio Concessione Crediti, Responsabile Area Affari / Direttore Generale;

la valutazione istruttoria per le posizioni della specie, sulla base delle dichiarazioni rese dal personale dipendente e dall'analisi dei processi interni, viene sviluppata in due fasi distinte:

attività da parte del Preposto di Filiale che richiedono orientativamente 40 minuti di tempo;

una valutazione da parte dell'organo delegato, che prevede un'analisi della posizione e se necessario un confronto con la Filiale di riferimento o le unità organizzative coinvolte nella filiera del credito, che si stima richieda un impegno di tempo pari a 30 minuti;

il personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni è così suddiviso:

i Preposti di Filiale mediamente appartengono, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadri Direttivi 1° livello, che prevede un costo orario pari ad €. 27;

gli organi delegati di livello superiore appartengono ad aree professionali comprese tra i Quadri Direttivi di 3° livello e i Dirigenti di 1° livello, con un costo orario medio di 40 €;

a supporto della fase valutativa vengono di norma sviluppate le seguenti attività:

interrogazione della posizione sul sistema informativo aziendale,

analisi della movimentazione del rapporto,

analisi del cruscotto cliente sul sistema direzionale,

interrogazione delle note di delibera relative agli affidamenti concessi,

interrogazione banche dati orientate al monitoraggio del rischio di credito,

interrogazione della centrale rischi,

approfondimento con il cliente delle motivazioni che hanno portato allo sconfinamento,

analisi delle posizioni riferite a soggetti collegati al cliente,

valutazione delle garanzie concesse e delle posizioni di eventuali garanti.

In relazione a quanto sopra, tenuto conto del tempo mediamente impiegato, dei ruoli e della pluralità dei soggetti coinvolti e dei costi indiretti sostenuti per garantire l'aggiornamento dei sistemi informativi e delle banche dati utilizzate, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti non consumatori, è quantificato in €. 50,00.